

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 296-2006/C

**Riflessioni e considerazioni in ordine al decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 166**

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 25 maggio 2006

Ratificato dalla Commissione Studi Civilistici il 9 giugno 2006

Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, recante norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notari, emanato nel quadro dei provvedimenti di semplificazione adottati dal Governo sulla base della legge 28 novembre 2005, n. 246, ritocca alcuni aspetti rilevanti della legge notarile, che possono essere così riassunti:

- periodo di pratica;
- tirocinio obbligatorio prima della nomina;
- preselezione;
- concorso di nomina;
- coadiutorato;
- concorso per trasferimento.

Alcuni di questi aspetti meritano una riflessione, in primo luogo per l'incidenza che la nuova normativa può avere per la precedente disciplina, in secondo luogo perché la formulazione di alcune norme ha già dato luogo a dubbi interpretativi da parte di qualche consiglio notarile.

1. Problemi derivanti dalla norma transitoria contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo.

La norma contenuta nell'art. 16, secondo comma del decreto legislativo così dispone: "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio”.

Interpretata in modo letterale, questa norma sembrerebbe avallare l'interpretazione che le norme ivi previste non entrino in vigore immediatamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo (il 25 maggio 2006, corrispondente al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto legislativo, sulla base della comune *vacatio legis*), bensì nella data successiva rappresentata dalla data di emanazione del primo bando di concorso successivo alle nuove norme. Se così fosse si avrebbe la stranezza di un provvedimento legislativo che entra in vigore regolarmente, ma per il quale la stragrande maggioranza di norme ivi previste debbono attendere la data di entrata in vigore del bando di concorso per essere rese applicabili.

La verità è un'altra: la norma mirava non tanto ad indicare il momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, quanto ad escludere che la nuova normativa valesse anche per il concorso in atto, bandito con bando anteriore alla data di entrata in vigore della legge. Infatti la relazione illustrativa della norma redatta dal Governo prevede espressamente che “l'art. 16 reca disposizioni necessarie, da un lato, per consentire ai praticanti di usufruire della nuova normativa di semplificazione immediatamente, e, dall'altro, per applicare le nuove norme soltanto a partire dal prossimo concorso, salvaguardando così le procedure relative a quello in atto”.

In definitiva con le nuove norme, che trovano immediata applicazione (senza quindi attendere che sia emanato un futuro bando di concorso), la pratica notarile si concluderà nel momento in cui il praticante avrà (alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire a partire dal 25 maggio 2006) completato il periodo di pratica richiesto (18 mesi). Chi insomma, alla data del 25 maggio 2006 può dire di avere ultimato almeno 18 mesi di pratica, ha il diritto di ottenere il certificato di compiuta pratica che lo abiliterà a sostenere qualunque concorso notarile che debba essere bandito in data successiva.

In proposito occorre precisare che la precedente disciplina sul periodo di pratica (che in via generale richiedeva i due anni e in via eccezionale un anno) non deve ritenersi tuttora operativa solo perché il momento iniziale della pratica è caduto in costanza della precedente normativa. Occorre infatti, per stabilire quale disciplina si renda applicabile, basarsi non sul momento iniziale della pratica, ma sul momento finale di essa, che coincide con il momento in cui occorre emettere il provvedimento (di competenza consiliare) che certifica la compiuta pratica.

Infatti le modalità di esplicazione della pratica, la strutturazione di essa e la relativa documentazione atta a comprovarla, non hanno subito alcuna modifica per effetto della nuova normativa. Ebbene se nel momento in cui viene rilasciato il cer-

tificato la nuova disciplina è già in vigore, questa dovrà essere applicata; se invece nel momento in cui viene emesso il certificato di compiuta pratica è in vigore la legge precedente, il certificato non potrà essere rilasciato se non sulla base della normativa precedente.

Con attinenza a questa norma transitoria, un consiglio notarile ha prospettato i due quesiti seguenti; primo quesito: "la riduzione della pratica da 24 a 18 mesi vale per chi si iscrive dal 25 maggio 2006 o anche per coloro che si sono iscritti prima del 25 maggio e che non abbiano maturato i 18 mesi alla data di emanazione del prossimo bando di concorso?"; secondo quesito: "la riduzione della pratica da 24 a 18 mesi vale per chi si iscrive dal 25 maggio 2006 o anche per coloro che si sono iscritti prima del 25 maggio e che abbiano maturato i 18 mesi dopo il 25 maggio e prima dell'emanazione del bando?").

Detti quesiti, alla luce di quanto più sopra evidenziato, dovrebbero essere risolti nel modo seguente:

a) per stabilire quale sia il certificato completo che abilita alla presentazione alle prove scritte del concorso notarile (il c.d. certificato di compiuta pratica) occorre tener conto della data del rilascio del certificato: se la data del rilascio è anteriore all'entrata in vigore delle nuove norme (25 maggio 2006) detto certificato non potrà rilasciarsi se non sia stato compiuto l'arco di tempo dianzi previsto (almeno 24 mesi); se il certificato viene rilasciato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, invece, per il rilascio del certificato basteranno 18 mesi.

Nessun dubbio peraltro che non possa essere conteggiato il periodo di pratica eventualmente effettuato nell'ultimo anno d'università prima della laurea, ma soltanto perché prima dell'entrata in vigore della nuova norma non risultava possibile tale iscrizione nel registro dei praticanti e pertanto non sembra tecnicamente recuperabile un periodo di pratica non regolarmente risultante nel registro dei praticanti;

b) coloro che si sono iscritti alla pratica prima del 25 maggio e che non abbiano maturato i 18 mesi alla data del prossimo bando non potranno partecipare al concorso che sarà bandito con detto bando; ma ciò non esclude che essi, subito dopo aver completato i 18 mesi possano ottenere il certificato di compiuta pratica che potrà essere utilizzato per tutti i bandi successivi;

c) coloro che si sono iscritti alla pratica prima del 25 maggio e che abbiano maturato i 18 mesi alla data del prossimo bando potranno invece partecipare al concorso che sarà bandito con detto bando, perché avranno potuto godere di un certificato di compiuta pratica che si è realizzato antecedentemente alla data del bando stesso.

Sempre con riferimento alla norma transitoria è stato posto anche il seguente

quesito: "da quando è possibile iscrivere alla pratica notarile gli studenti dell'ultimo anno del corso di laurea (dal 25 maggio o dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso)?". Sulla falsariga di quanto affermato finora si deve rispondere nel senso che un conto è la data di entrata in vigore della nuova normativa (25 maggio 2006), altro conto l'operatività del bando di concorso, sul presupposto che il citato art. 16 secondo comma non rinvia l'entrata in vigore delle norme alla data del bando, ma vuole soltanto significare (con norma peraltro impropria sul piano letterale) che per il nuovo bando non si applicano le norme ormai superate. Pertanto al quesito va risposto che le nuove norme entrano in vigore il 25 maggio e che da tale data è possibile attivare la pratica notarile degli iscritti all'ultimo anno di università.

2. Pratica anticipata al periodo universitario

La pratica notarile è stata fortemente innovata dalla nuova normativa.

L'art. 1 del decreto legislativo, fra le altre norme, prevede la possibilità di anticipare un periodo di pratica (nei limiti di un semestre) nel corso dell'ultimo anno di università prima della laurea.

Scopo dell'innovazione è quello di favorire i giovani, consentendo loro di effettuare un collegamento tra vita universitaria e il futuro mondo del lavoro, favorendo pertanto una scelta di lavoro fin dal periodo degli studi.

La norma sulla pratica, che impone un rigoroso termine formale per il suo completamento, va raccordata con la norma contenuta nell'art. 8 del regolamento notarile, per il quale: a) la pratica va periodicamente controllata con certificazione del notaio presso il quale viene svolta; b) la pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaio per due mesi o per un mese in caso di pratica abbreviata; c) l'interruzione superiore a due mesi ma per giustificati motivi asseverati dal consiglio notarile consente il recupero del periodo di pratica realizzato prima dell'interruzione stessa.

Poiché queste disposizioni sono rimaste in vigore e poiché esse non sembrano contrastare con la norma contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo n. 166 del 2006, si può affermare che il consiglio notarile può autorizzare il proseguimento della pratica anche oltre i trenta mesi, purché per interruzioni giustificate.

Che questa sia una congrua soluzione lo si ricava anche dalla norma che dispone che in caso di scadenza dei trenta mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti "il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato". Ma ciò significa che il periodo di pratica effettuato dopo la laurea deve essere computato e quindi si può affermare che continua ad applicarsi la norma sopra citata contenuta nell'art. 8 del regolamento notarile, norma, quest'ultima, tutta impostata su un periodo di pratica successiva alla laurea.

Insomma: i trenta mesi valgono a patto che non si sia fatto ricorso all'eccezione prevista dall'art. 8 del regolamento notarile e tenuto conto della norma predetta, da ritenersi utilizzabile esclusivamente per il periodo di pratica svolto successivamente alla laurea.

La norma sull'anticipazione della pratica nell'ultimo anno di università prevede determinate particolarità: *a)* il periodo di pratica contestuale all'anno della frequenza universitaria anteriore alla laurea, qualunque sia la sua durata, non può essere conteggiato in misura maggiore di sei mesi; *b)* ciò significa che tutta la restante pratica (di almeno un anno, se si tratta di pratica ordinaria e non di pratica abbreviata) deve essere svolta dopo la laurea; *c)* la continuità della pratica non opera durante il periodo universitario, ma soltanto dopo la laurea, come si desume dalla prima parte della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, numero 5 riformato della legge notarile, che si esprime così: "aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea".

Va anche precisato che, successivamente alla laurea, continua senza interruzione e senza alcun obbligo di nuova iscrizione nel registro dei praticanti, il periodo di pratica iniziato prima della laurea, trattandosi di un periodo unitario quantomeno ai fini del conteggio del periodo necessario ai fini del rilascio del certificato di completa pratica.

Alla luce di questa norma sono stati prospettati i seguenti dubbi:

1. cosa devono produrre gli studenti dell'ultimo anno del corso di laurea per potersi iscrivere alla pratica notarile (solo un'autocertificazione o il certificato rilasciato dall'Università di iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea)?
2. I praticanti notai che non hanno ancora conseguito la laurea come devono certificare la pratica (con certificati bimestrali continuativi o discontinui o con un unico certificato finale da consegnare al conseguimento della laurea)?
3. I praticanti notai che conseguono la laurea come devono comunicarlo al consiglio (con autocertificazione o con certificato di laurea rilasciato dall'università)?

I quesiti nn. 1 e 3 vanno risolti allo stesso modo: non vi è alcun dubbio che può essere presentata l'autocertificazione, per il disposto degli artt. 19 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa; sulla base di queste norme l'autocertificazione può essere presentata anche in sostituzione dei titoli di studio e degli esami sostenuti. Poiché trattasi di norma generale, che è venuta sovrapponendosi a tutta la precedente normativa, non pare vi sia alcun dubbio che debba ritenersi così superata la norma del regolamento notarile che pretendeva ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, l'originale del diploma di laurea, o un certificato dell'Università sostitutivo di esso.

Sulla base delle precedenti riflessioni, intese a distinguere la pratica svolta nel

corso dell'ultimo anno di università dalla pratica svolta successivamente alla laurea, sembra indispensabile informare il consiglio notarile della conseguita laurea; in tal caso o si allega il diploma di laurea o un certificato sostitutivo di essa, oppure un'autocertificazione che li sostituisca ad ogni effetto di legge.

Il quesito sub 2 (modalità di certificazione della pratica in costanza di corso universitario) va risolto nel senso che devono osservarsi le norme previste dalla legge per la pratica ordinaria: quindi certificazioni periodiche del notaio presso il quale la pratica viene esercitata, fermo restando che in questa ipotesi presumibilmente non dovrebbero trovare integrale applicazione le norme per le quali la pratica si ritiene interrotta ove non venga esplicitata e certificata con periodiche certificazioni del notaio. Lo si desume dalla norma contenuta nella prima parte della norma contenuta nel numero 5 dell'art. 5, primo comma riformato della legge notarile, che utilizza l'avverbio "continuativamente" esclusivamente per il periodo di pratica successivo alla laurea. Ciò è dovuto al fatto che non si vuole costringere lo studente universitario a privilegiare la pratica rispetto al corso di studi che egli frequenta prima del diploma di laurea.

Un altro quesito proposto è il seguente: da quando è possibile, per colui che vuole iscriversi alla pratica, richiedere la designazione del notaio da parte del consiglio (dal 25 maggio o dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso)?

Sulla base delle precedenti riflessioni in ordine alla data di entrata in vigore della nuova normativa, si può affermare che la richiesta al consiglio notarile di designare il notaio nello studio del quale il praticante intende iniziare la pratica può essere presentata dal primo giorno di entrata in vigore del decreto legislativo (cioè dal 25 maggio 2006). Anche questo quesito nasce dal dubbio se la nuova normativa entri in vigore sulla base dell'ordinaria *vacatio legis*, oppure soltanto a seguito del futuro bando di concorso. Si ripete che la legge entra certamente in vigore dopo l'ordinaria *vacatio legis* e che alla norma che fa riferimento al futuro bando di concorso si è voluto soltanto attribuire il significato di escludere che tutta la procedura impostata sulla base dei bandi di concorso emanati prima della sua data di entrata in vigore restino in qualche misura disciplinati dalla recente riforma.

3. Scelta del notaio da parte del praticante

La normativa precedente prevedeva l'inizio della pratica facendo esclusivo riferimento alla libertà di scelta del notaio da parte del praticante e al consenso necessario del notaio; se le due volontà (del praticante e del notaio) si incontravano, il consiglio notarile ne doveva prendere atto. L'approvazione del consiglio notarile, stabilita dall'art. 5 n. 5 della legge notarile, appariva una sorta di atto dovuto, necessario soltanto per l'instaurazione delle formalità d'inizio della pratica con

l'iscrizione nel registro dei praticanti e per una presa d'atto ai fini della necessaria attività di vigilanza che faceva carico all'organo di categoria.

Nella scelta del notaio da parte dell'aspirante praticante il consiglio notarile non svolgeva alcuna funzione; nessuna norma di legge infatti attribuiva al consiglio un compito del genere.

La nuova norma (art. 1 del decreto legislativo) ha precisato che "su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica".

La norma si presta ad una pluralità di valutazioni. Essa vuole chiaramente dare un aiuto allo studente non ancora laureato che abbia necessità di individuare un notaio presso il quale iniziare la pratica, quando ancora egli si trova in una fase d'incerta decisione sul suo futuro lavorativo. Ma presumibilmente si è anche voluto evitare che i notai, per limiti imposti dai problemi organizzativi del proprio studio, si dimostrino restii ad accettare praticanti.

Ed anche su questo punto sono stati sollevati dubbi interpretativi. Un consiglio notarile ha prospettato il seguente quesito: quale iter seguire per la designazione del notaio da parte del consiglio (ad es. richiedere una disponibilità preventiva da parte dei notai, prevedere che l'aspirante praticante richieda prima la designazione del notaio e solo dopo averla ottenuta presenti domanda di iscrizione alla pratica notarile previo rilascio del certificato di assenso da parte del notaio designato)?

La norma parla di "designazione", il che avvalorava l'ipotesi che per ottenere l'indicazione del notaio occorra la disponibilità di quest'ultimo. Non sembra, insomma, che la legge preveda il potere del consiglio notarile di imporre al notaio l'accettazione del praticante nel proprio studio. Lo esclude, oltretutto, la valutazione che la pratica notarile attribuisce al notaio il compito di istruire il praticante nel modo più adeguato per insegnargli i compiti delicati che incombono sul notaio e sarebbe assurdo imporre un ruolo che si nutre esclusivamente di reciproca fiducia.

E poi sarebbe problematico costringere il notaio ad accettare di ricevere nel proprio studio persona non gradita, per motivi che possono essere i più vari. Quindi si propende per un'indicazione, da parte del consiglio notarile, al candidato praticante, di una rosa di nomi di notai che si siano in precedenza dichiarati disponibili ad accogliere i praticanti nel proprio studio; fermo restando che, sulla base della rosa di nomi acquisita, spetta all'aspirante praticante il compito di interpellare un notaio della rosa e di acquisirne l'assenso.

Se questa è la logica soluzione cui porta la norma, incombe al consiglio notarile il compito di invitare i notai del distretto a dichiarare la propria disponibilità ad acquisire aspiranti praticanti nel proprio studio. Ma si tratta certamente di un invito, che può essere rafforzato da un'azione di persuasione, allo scopo di garantire, nell'interesse dell'intera categoria notarile e dell'intera collettività, l'istruzione ade-

guata agli aspiranti notai.

Un quesito fortemente correlato a quelli testé esaminati è il seguente: è necessario cambiare la formula del verbale di nomina del praticante nel caso di designazione del notaio da parte del consiglio? Non sembra che sia indispensabile modificare l'attuale formula, inviata dal Consiglio nazionale ai consigli distrettuali in allegato ad uno studio del 1966; basterebbe ritoccare alcuni punti, perché comunque la nomina del notaio per il praticante non deve necessariamente passare per la designazione da parte del consiglio notarile e, in ogni caso, presuppone che vi sia l'assenso del notaio prescelto.

Un altro quesito è il seguente: come comunicare all'aspirante praticante la designazione, ad opera del consiglio notarile, del notaio presso il quale deve svolgere la pratica?

Nessuna norma dispone formalità in proposito, per cui può affermarsi che, quanto alla forma, essa può avvenire nel modo più vario: lettera, telegramma, fax, posta elettronica.

Anche il contenuto della comunicazione è del tutto libero; possono profilarsi due possibilità: a) se il consiglio ha predisposto una rosa di nomi di notai disponibili, all'aspirante può essere comunicata l'intera rosa, oppure un gruppo di notai, desunti dalla rosa, che hanno sede in una certa zona; b) se il consiglio non ha predisposto una rosa di nomi, prima di comunicare il nome di un notaio all'aspirante sarebbe opportuno che il presidente o altro consigliere distrettuale interpellasse preventivamente il soggetto individuato, allo scopo di ottenerne la disponibilità e soltanto dopo segnalarla all'aspirante praticante.

4. Tirocinio obbligatorio prima della nomina

L'art. 5, n. 6-*bis* riformato della legge notarile stabilisce che per ottenere la nomina a notaio è necessario, fra l'altro, "avere espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata".

Lo scopo del tirocinio obbligatorio è quello di "mettere in condizione il concorrente che abbia superato la prova orale del concorso di compiere una pratica effettiva e più consapevole accanto ad un notaio già in servizio". Così si esprime la relazione che ha accompagnato il decreto legislativo allo stato di progetto.

Trattasi quindi di una sorta di pratica notarile rinforzata, più consapevole e partecipata, dovuta al fatto che l'aspirante notaio si trova nella fase che corre dal superamento delle prove di concorso alla nomina in una determinata sede.

Lo scopo è quello di costringere il futuro notaio a trascorrere operativamente

una parte di questo tempo di attesa, inducendolo alla frequenza di uno studio notarile, allo scopo di coinvolgerlo in modo effettivo nel completo svolgimento delle attività che contrassegnano uno studio notarile. In effetti la previsione di un tirocinio successivo al superamento degli esami denota, da una parte, una sorta di sfiducia nello strumento ordinario della pratica notarile come strumento di iniziazione al compito di notaio; da un'altra parte il convincimento che i giovani che accedono al notariato abbiano una scarsa preparazione pratica e una forte preparazione teorica, che si vuole appunto compensare con un tirocinio di concreto svolgimento dell'attività notarile a concorso superato.

Il tirocinio obbligatorio va svolto prima della nomina a notaio; infatti il suo svolgimento (120 giorni a partire dal superamento della prova orale) è una delle condizioni necessarie per ottenere la nomina a notaio. Pertanto un soggetto non potrebbe essere nominato notaio se non abbia svolto il periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, di qualsiasi distretto.

Anche per lo svolgimento del tirocinio è previsto analogo meccanismo previsto per lo svolgimento della pratica: scelta del notaio da parte del soggetto interessato, con l'aiuto dell'indicazione eventuale (su richiesta) del presidente distrettuale.

Si deve ritenere che anche in questo caso il notaio designato non sia tenuto ad accettare la designazione, dati soprattutto i delicati rapporti che si pongono tra notaio e aspirante notaio già vincitore di concorso in attesa di nomina, soprattutto ai fini di una possibile incidenza sulla clientela dello studio ove si svolge il tirocinio.

Non si può infatti sottacere il fatto che il vincitore di concorso è ad un tempo un possibile concorrente del notaio in esercizio, il che crea intuibili delicati problemi di coesistenza con il notaio prescelto per il tirocinio.

Tuttavia, considerato che il tirocinio è un punto nodale nel programma di iniziazione dei giovani al notariato e soprattutto considerato il rilievo che esso viene ad assumere in un momento in cui il candidato sta per ricevere l'investitura dello *status* di notaio, può legittimamente affermarsi che se, nel distretto di appartenenza, il candidato non trovi un notaio disposto ad accoglierlo nel proprio studio, il presidente distrettuale possa costringere il notaio ad accettare l'incarico, pena eventuali riflessi deontologici, proprio per dare visibilità alla disponibilità della categoria notarile ad accogliere gli aspiranti notai.

Va da sé che questo compito dovrà essere svolto da ogni presidente distrettuale con estremo equilibrio e forte sensibilità.

Poiché comunque lo svolgimento del tirocinio è una premessa necessaria per la nomina, il Ministero di giustizia richiederà presumibilmente adeguata documentazione al consiglio notarile del distretto nel quale il tirocinio si sia svolto. A meno che non sia sufficiente un'autodichiarazione dell'aspirante, se del caso avallata dal consiglio notarile. Anche in ordine al tirocinio obbligatorio sono stati posti alcuni quesiti.

Il primo quesito concerne il dubbio se il consiglio notarile debba registrare il periodo del tirocinio obbligatorio. Appare evidente che debba essere predisposto dal consiglio notarile apposito registro, nel quale, aspirante per aspirante, sia indicato il periodo di tirocinio, con l'evidenziazione della data di partenza e della data di ultimazione del periodo, nonché del notaio presso il quale il tirocinio è stato svolto.

I meccanismi di certificazione dell'avvenuto tirocinio sembrano disegnati dal legislatore con analogia rispetto al meccanismo della pratica: documentazione del notaio, registrazione presso il consiglio notarile.

La certificazione del notaio potrebbe essere unitaria per l'intero periodo di tirocinio e il consiglio notarile ne può prendere atto provvedendo alla registrazione e, ultimati i 120 giorni di tirocinio, rilasciare un certificato di compiuto tirocinio analogo al certificato di compiuta pratica, che il candidato può trasmettere al Ministero a corredo della propria documentazione per ottenere il provvedimento ministeriale di nomina a notaio.

In conclusione, il consiglio notarile deve registrare e probabilmente deve consegnare al soggetto interessato un documento riassuntivo che certifichi l'intero periodo di tirocinio accertato, allo scopo di farlo consegnare al Ministero di giustizia, per consentire a quest'ultimo di corredare la pratica ai fini dell'emanazione del provvedimento di nomina.

Il secondo quesito concerne il dubbio sulla documentazione che il vincitore del concorso deve produrre al consiglio allo scopo di ottenere la registrazione del periodo di tirocinio obbligatorio (i certificati del notaio in originale, in copia o altro tipo di attestazione?).

Sembra di poter rispondere che occorra presentare al consiglio il certificato del notaio ove viene esercitato il tirocinio, in originale o in copia.

Un terzo quesito è così formulato: stabilire quale iter seguire per la designazione del notaio, presso cui il vincitore di concorso deve svolgere il tirocinio obbligatorio, da parte del presidente del consiglio (richiedere una disponibilità preventiva da parte dei notai? Come comunicare al vincitore di concorso il notaio designato? Da quale data deve decorrere il periodo di tirocinio: da quello di designazione o da un momento successivo?).

La designazione del notaio da parte del consiglio notarile è eventuale e comunque va attivata su richiesta dell'aspirante. E presumibilmente la scelta cadrà sul notaio ove il soggetto aspirante abbia effettuato la pratica notarile. Se la richiesta proviene dall'aspirante, il consiglio notarile, escluso che si tratti di nomina dal contenuto obbligatorio e più plausibilmente che il tutto si riduca alla designazione atta a favorire l'inizio del tirocinio, ha due strade: *a)* o interpella preventivamente singolarmente i notai disposti a ricevere a studio l'aspirante al tirocinio e comunica al vincitore di concorso le risposte affermatrici; *b)* oppure presenta, previo interpello

sulla disponibilità in linea di massima, una rosa di nomi di notai disponibili da consegnare all'aspirante, affinché costui effettui le proprie scelte in piena autonomia. Accade insomma qualcosa di analogo a quello che accade per la nomina del notaio all'aspirante coadiutore.

Un ultimo quesito in questa materia è così formulato: la norma sul tirocinio obbligatorio si applica a partire dal bando in corso di svolgimento o dall'emanazione del prossimo bando di concorso?

La risposta netta è che si applica a partire dal prossimo bando di concorso e che non tocca minimamente i bandi in svolgimento, che si concludono con l'iscrizione del notaio a ruolo. Non va dimenticato che il tirocinio è un periodo necessitato per l'aspirante notaio, che si colloca nell'ambito del procedimento necessario per dare validità al provvedimento di nomina. E tutta la fase che precede il provvedimento di nomina è governato dal bando di concorso, perché si inserisce nel procedimento inteso a definire l'elenco dei soggetti i quali, per avere presentato tempestiva domanda di partecipazione, per essere stati ammessi alle prove scritte e orali, per essersi presentati a dette prove e per averle superate, per avere regolarmente presentato tutta la documentazione prescritta che costituisce *conditio sine qua* non per essere nominati notai, hanno completato l'iter procedimentale che si conclude con il decreto ministeriale di nomina.

5. Concorso di nomina

In tema di concorso di nomina il decreto legislativo effettua rilevanti modifiche:

- a) aumenta il numero dei componenti la commissione d'esame: da 10 componenti a 15;
- b) non si parla più di componenti effettivi e di componenti supplenti, per cui tutti i 15 componenti debbono ritenersi membri con pari rilevanza;
- c) scandisce i momenti in cui la commissione può operare a limitato numero di componenti (almeno 5) purché siano rispettate tutte le categorie di soggetti che sono destinati a formarla (due magistrati, un docente, due notai): prova di preselezione, correzione degli elaborati, prove orali. Dal che si desume che la commissione deve operare al completo in tutti gli altri momenti (ad esempio nella elaborazione delle tracce dei temi scritti; nel momento dello svolgimento delle prove scritte).
 - a. In una norma successiva (art. 8, 1° comma) viene comunque definita la valida costituzione della commissione, validità che presuppone: la presenza del presidente o del vicepresidente, la presenza di almeno due magistrati, di due docenti universitari, di quattro notai. Data la

fungibilità esistente fra i vari componenti della stessa categoria, tutti formalmente effettivi e quindi con pari valore, non dovrebbe essere difficile ottenere questo quorum costitutivo basilare, che evidentemente è operativo fin dal primo momento di riunione e che accompagna la commissione in tutte le fasi di svolgimento del proprio lavoro, ad esclusione delle eccezioni più sopra previste (correzione temi, esame orale);

- d) stabilisce che i commissari che hanno partecipato ad un concorso non possono essere nominati componenti della commissione per i due concorsi successivi: ciò evidentemente per evitare possibili inquinamenti nel rapporto tra commissari ed aspiranti al notariato;
- e) di particolare rilievo anche la previsione dell'esonero dei magistrati e dei docenti universitari dai rispettivi carichi di lavoro, con una evidente finalizzazione come primario del compito di commissario d'esame, al fine intuibile di consentire un rapido svolgimento delle prove d'esame;
- f) viene data valenza normativa alla prassi, finora adottata di fatto, di consentire al Consiglio nazionale del notariato l'indicazione di una rosa di nomi di notai per la nomina a componente della commissione, anche se la rosa di nomi è stata ampliata in considerazione del numero dei componenti della commissione;
- g) la caratteristica di fondo dei notai prescelti è che essi abbiano almeno 10 anni di esercizio, allo scopo di garantire nello svolgimento del concorso commissari che abbiano una determinata esperienza professionale;
- h) le prove concorsuali sono state ridisegnate allo scopo di fare emergere il diritto commerciale, che presumibilmente si concentrerà sul diritto societario, ove maggiore è la competenza del notaio in materia, e di porre in una posizione più defilata la volontaria giurisdizione, prevista soltanto per le prove orali;
- i) è stato ampliato da 7 ad 8 ore il tempo necessario per la stesura delle prove scritte da parte dei candidati, certamente per venire incontro alle esigenze dei concorrenti, in correlazione con la complessità che sono venute assumendo nel tempo le prove scritte del concorso notarile sulla base di una sempre più articolata recente produzione legislativa;
- l) mentre la norma precedente affidava alla discrezione della commissione il compito di scegliere giorno per giorno il tema sul quale basare la prova scritta, invece l'art. 8, primo comma del decreto legislativo stabilisce che giorno per giorno (per i primi due giorni, è evidente) la materia da trattare vada estratta a sorte, in tal modo escludendo la discrezionalità della commissione in materia;
- m) è prevista una riunione mattiniera della commissione, allo scopo di procedere alla formulazione delle tre tracce di temi da imbustare. Infatti accadeva so-

vente che la traccia sul tema venisse letto ai candidati in tarda mattinata, costringendo i concorrenti a defatiganti attese; e ciò, malgrado la norma vigente (art. 17 del R.D. 14 novembre 1996, n. 1953) stabilisse che la lettura andasse fatta alle ore 9 di ognuno dei giorni delle prove scritte. Si intuiscono le discussioni in seno alla commissione, allo scopo di addivenire ad una formulazione dei temi concordata, discussioni che impedivano l'approntamento delle tracce in tempo per una lettura di esse alle 9 di mattina; malgrado la norma nuova abbia previsto una riunione della commissione alle ore 6,30 del mattino di ciascuna prova, probabilmente il discorso non cambierà in futuro, in considerazione dell'ampliamento del numero dei commissari d'esame.

6. Coadiutorato

La norma contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo disciplina il coadiutorato, completamente modificando il vecchio art. 45 della legge notarile. Quest'ultima norma era interamente impostata sul coadiutorato permanente, abrogato dall'art. 8 della legge 6 ottobre 1926, n. 1365 e soltanto l'ultimo comma dell'art. 45 disciplinava il coadiutorato temporaneo, senza peraltro prevedere per quest'ultimo una particolare disciplina. Pertanto, sulla base dell'avverbio "analogamente" valevole per il coadiutorato temporaneo ma riferito al coadiutorato permanente, occorre richiamarsi a parte della normativa prevista per il coadiutorato permanente, per renderla applicabile, ove consentito, al coadiutorato temporaneo.

La nuova norma imposta interamente il suo contenuto sul coadiutorato temporaneo, che pertanto attualmente può ritenersi disciplinato in modo completo. Sono pertanto compiutamente disciplinate:

- a) le ipotesi in cui può essere nominato un coadiutore al notaio: assenza temporanea o temporaneo impedimento;
- b) il periodo minimo per la nomina del coadiutore: viene confermato il periodo minimo di un mese;
- c) la competenza a provvedere alla nomina viene attribuita esclusivamente al presidente del consiglio notarile, mentre in precedenza detta competenza era ripartita tra diverse autorità: il presidente distrettuale per la durata di un mese; il consiglio notarile per una durata superiore ad un mese fino a tre mesi; il Ministero di giustizia per una durata superiore ai tre mesi;
- d) le funzioni del coadiutore: integrale sostituzione del notaio coadiuvato e assunzione di tutti i suoi obblighi; viene riprodotta la norma già esistente che il coadiutore non ha diritto di successione nei confronti del notaio coadiuvato. Questa norma, che poteva avere una certa giustificazione nei confronti del coadiutorato permanente, perché inevitabilmente si creava nello studio del co-

diuvato una situazione oltremodo delicata per la continua presenza in esso del coadiutore permanente, appare invece di scarsa utilità rapportata al coadiutorato temporaneo. Infatti il coadiutore è tale in quanto viene investito in via provvisoria della funzione notarile, appartenente al notaio coadiuvato, funzione pubblica che per se stessa non può essere trasmessa in via successoria, non trattandosi di un diritto patrimoniale trasferibile, bensì di un ufficio pubblico dello Stato, che per ogni passaggio ad altro soggetto richiederebbe l'assenso dello Stato.

A meno che con detta espressione si sia voluto indicare il patrimonio privato costituito dallo studio notarile, inteso come una sorta di azienda professionale, dotata di locali, strumenti organizzativi, risorse di persone;

- e) la facoltà, da parte del notaio coadiuvato, di assistere il coadiutore, ma di non poter esercitare la funzione da solo trovavasi già inserita nella preesistente norma e pertanto non reca alcuna novità;
- f) la previsione di una particolare ipotesi di coadiutorato: l'utilizzazione del coadiutore nell'ipotesi di assenza dallo studio per svolgere le funzioni di componente della commissione per il concorso notarile di nomina. Trattasi di norma del tutto eccezionale, perché presuppone un coadiutorato non per un determinato periodo continuato, bensì limitato ai giorni della settimana di assenza del notaio per la sua partecipazione alla commissione d'esame per il concorso notarile; il che consente al notaio coadiuvato di utilizzare il coadiutore sporadicamente e di rientrare nel proprio studio e di riprendere servizio, ogni volta che egli non debba assentarsi per partecipare ai lavori della commissione d'esame.

Questa norma è stata certamente prevista allo scopo di invogliare i notai ad accettare l'incarico di componente della commissione d'esame e disporre così di una nutrita rosa di notai candidati disponibili ad essere nominati in commissione.

La norma è congegnata in modo tale da comprendere ogni fase del procedimento concorsuale, dalla seduta iniziale della commissione esaminatrice alla seduta conclusiva, senza escludere alcun momento intermedio di funzionamento del procedimento concorsuale.

E' evidente che, trattandosi di un coadiutorato che opera limitatamente alle assenze del notaio coadiuvato per limiti di tempo che potrebbero non essere programmati in precedenza in modo certo, la norma prevede un'informazione continua al presidente distrettuale. Pertanto il notaio coadiuvato è tenuto a comunicare al presidente distrettuale di volta in volta il giorno in cui egli si assenta dal distretto, per partecipare ai lavori della commissione d'esame. Ma la norma va interpretata anche nel senso che il notaio che rientra dall'assenza per la sua partecipazione all'attività della commissione d'esame, deve segnalare al presidente distrettuale il

giorno del rientro, giorno nel quale egli potrà riassumere in pieno le funzioni di notaio che evidentemente potrà svolgere in modo pieno, senza assistenza del coadiutore.

Trattandosi di coadiutorato speciale, finora non previsto, che crea una certa disarmonia rispetto alla disciplina vigente per il coadiutorato ordinario, sarà gioco-forza tentare di applicare soltanto in parte la normativa prevista per il coadiutorato ordinario. Sembrerebbe eccessivo, infatti, ritenere necessaria la richiesta di apposito sigillo alla Zecca, mentre più plausibilmente il coadiutore potrebbe per tutto il periodo per il quale dura la sua funzione di coadiutore, utilizzare esclusivamente il sigillo del notaio coadiuvato, qualificandosi peraltro sempre, nella sua funzione sostitutiva del coadiuvato, di coadiutore di quest'ultimo.

Anche in tema di coadiutorato sono stati prospettati alcuni quesiti da parte di un consiglio notarile. Essi possono essere così riprodotti.

Il primo quesito è così formulato: dal 25 maggio 2006 entra in vigore la nuova norma sul coadiutorato. Bisogna fare due provvedimenti? Uno del consiglio notarile comprendente la concessione del permesso di assenza ed un altro del presidente distrettuale racchiudente la nomina del coadiutore?

La risposta è affermativa: occorrono due provvedimenti perché la competenza al rilascio del permesso di assenza e la competenza alla nomina del coadiutore sono previste in larga misura in capo a distinte autorità: il permesso di assenza superiore ad un mese e fino a tre mesi è di competenza del consiglio notarile, mentre il permesso di assenza superiore a tre mesi è di competenza ministeriale. In questi casi occorre riflettere che la nomina del coadiutore presuppone l'esistenza a monte del permesso di assenza autorizzata. Il presidente distrettuale, in tutti i casi competente alla nomina del coadiutore, deve primieramente disporre di un permesso di assenza regolare sul piano della competenza e soltanto dopo procedere al provvedimento di nomina del coadiutore.

Soltanto se il permesso di assenza è di competenza del presidente distrettuale (fino ad un mese) egli resta unitariamente competente anche alla nomina del coadiutore e potrebbe inserire i due provvedimenti (purché distinti l'uno dall'altro) nello stesso documento formale.

Un secondo quesito è così formulato: bisogna adottare un provvedimento diverso per la nomina del coadiutore per il notaio che svolge le funzioni di commissario nel corso notarile?

Stante la prevista caratteristica del coadiutore speciale in questa materia, coadiutore che si distingue nettamente dal coadiutorato ordinario sia per i tempi di attuazione, sia per i motivi che supportano l'istituto, sia infine per i diversi accertamenti che comportano il rientro del notaio nel distretto e i giorni di assenza, si ritiene che la materia richieda un provvedimento *ad hoc*, tutto da costruire.

Un terzo quesito è così formulato: come deve essere interpretato l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 166 del 2006 che modifica l'art. 45 della legge notarile? Detto comma dispone espressamente che "i periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini".

Trattasi di norma del tutto particolare, volta a distinguere nettamente la fattispecie di coadiutore del notaio commissario d'esame dalle altre fattispecie di coadiutorato.

Il significato della norma potrebbe essere il seguente: impedire che la nomina del coadiutore del componente della commissione d'esame valga ai fini della valutazione del coadiutorato come alternativo al tirocinio obbligatorio necessario per la nomina a notaio.

Ma la norma potrebbe avere anche il seguente significato: evitare che i periodi di assenza del notaio dal distretto possano essere conteggiati al fine di determinare l'ampiezza del periodo di assenza, allo scopo di: a) stabilire quale sia l'autorità competente al rilascio del permesso di assenza ai fini dell'art. 26 legge notarile; b) evitare che i concessi permessi per partecipare all'attività della commissione d'esame incidano sul divieto di concedere più di un periodo di assenza nell'arco dei dodici mesi (art. 26, 5° comma legge notarile).

Giovanni Casu

(Riproduzione riservata)